

DEPOSITO DI STATUTO
Dell'IGLAE-Istituto per la Garanzia
Dei lavori affini all'Edilizia
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro aprile millenovecentonovantasei in Roma e nel mio studio.

24 aprile 1996

Innanzi a me dott. **PAOLO FARINARO** notaio, con studio in via G.B. Morgagni n.35, iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti in Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi la parte, con il mio consenso, preventivamente rinunciato,

E' PRESENTE

dott. **SERGIO BUSICO**, nato a Roma il 27, ottobre 1948, domiciliato a Roma, via Monte Pelmo n.10, codice fiscale BSCSRG48R27H501P.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara di agire nella qualità di Segretario dell'

IGLAE-Istituto per la Garanzia
Dei Lavori Affini all'Edilizia

Con sede in Roma, via Antonio Guattani n. 24, codice fiscale 96020890586, e

PREMETTE

Che l'assemblea generale straordinaria dell'IGLAE tenutasi a Milano il 25 maggio 1994, ha approvato il testo del nuovo statuto che regola l'associazione

CIO' PREMESSO

mi consegna, chiedendomi di depositarlo e conservarlo fra i miei atti, lo statuto approvato dall'assemblea generale straordinaria del 25 maggio 1994.

Aderendo alla richiesta io notaio ricevo in deposito detto statuto il quale, composto di 36 articoli, al presente atto si allega sotto la lettera "A", affinché io notaio possa sottoporlo alla formalità di registrazione.

Il comparente mi autorizza a rilasciarne copia, estratto o certificato a chiunque ne faccia richiesta. Vengo dispensato dalla lettura dell'allegato.

Titolo I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, MARCHIO

S T A T U T O

dell'istituto per la garanzia
dei lavori affini all'edilizia

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

E' costituito un Istituto per la garanzia dei lavori affini all'edilizia con sede in Roma, via Antonio Guattani 24: esso assume la denominazione di IGLAE-Istituto per la Garanzia dei Lavori Affini all'Edilizia.

Art. 2

Scopi

L'IGLAE non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

- a) garantire la qualificazione tecnica e produttiva delle imprese associate all'IGLAE medesimo;
- b) adottare e /o emettere normative, direttive e codici di pratica nel campo dei lavori complementari e affini all'edilizia;
- c) adottare e/o emettere sistemi per la qualificazione dei materiali e dei prodotti utilizzabili nel campo dei lavori complementari ed affini all'edilizia;
- d) promuovere quanto altro necessario per il miglioramento tecnico e produttivo dei Soci;
- e) promuovere qualsiasi iniziativa utile alla valorizzazione delle specializzazioni;
- f) aderire a tutte quelle associazioni che si interessano di qualificazione, normazione, progettazione e sviluppo delle categorie di lavori complementari all'edilizia facenti capo all'IGLAE;
- g) rilasciare certificati di idoneità sulle opere eseguite dai soci IGLAE.

Art. 3

Marchio

L'IGLAE dispone di un proprio marchio distintivo il cui uso è concesso ai Soci.

L'IGLAE ha il diritto di controllare attraverso i suoi organismi o enti delegati in qualsiasi momento che l'utilizzo del marchio avvenga sempre in conformità con gli scopi e le prescrizioni indicate nello statuto. Ove ciò non accada l'IGLAE potrà tutelarsi in ogni sede nei confronti del Socio inadempiente.

Titolo II Rapporti associativi

Art. 4 Soci

Possono aderire all'IGLAE, in qualità di Soci, tutte le Imprese aderenti all'A.N.C.E o ad altre organizzazioni di categoria purché svolgano la loro normale attività nei settori dei lavori complementare ed affini all'edilizia.

I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

Ordinari;
Corrispondenti;
Aggregati.

Alla categoria dei Soci ordinari appartengono le imprese operanti nel settore dei lavori complementari ed affini all'edilizia e sono suddivisi nelle seguenti sezioni:impermeabilizzazioni, verniciature, isolamenti termo-acustici. Eventuali altre sezioni di specializzazione potranno essere deliberate dall'assemblea dei Soci.

I Soci ordinari sono tenuti, tra l'altro, al rispetto delle previsioni di cui all'art.8. Alla categoria dei Soci corrispondenti appartengono gli istituti o enti che svolgono attività in relazione a quelle dell'I.G.L.A.E., sulla domanda di ammissione, corredata da un' illustrazione delle attività e degli scopi sociali, delibera il Consiglio Direttivo.

Alla categoria Soci aggregati appartengono le Associazioni o le Federazioni nazionali di categoria nonché le aziende produttrici dei materiali utilizzabili nel campo dei lavori complementari all' edilizia.

Sulla domanda di ammissione, corredata da un breve profilo dei settori operativi dell'associazione, delibera il Consiglio Direttivo.

I Soci corrispondenti ed i Soci aggregati, non hanno il diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'I.G.L.A.E.; nominano complessivamente due delegati con funzioni consultive presso il Consiglio Direttivo e sono tenuti al versamento delle contribuzioni previste all'art.8,III comma.

Art. 5
Requisiti per l'ammissione a Socio

Possono chiedere l'adesione all'IGLAE le imprese di cui all'art. 4 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità tecnica e organizzativa così come richiesta dal questionario tecnico approvato dal Consiglio Direttivo dell'IGLAE.
- b) Dichiarazione del titolare dell'impresa richiedente l'ammissione nella quale risultino l'appartenenza all'A.N.C.E o ad altra organizzazione di categoria; l'applicazione nei confronti di tutti i propri dipendenti del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché di quelli integrativi provinciali: l'osservanza di tutte le prescrizioni in materia di assicurazioni sociali, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

La falsità di anche una sola di queste dichiarazioni comporta il rigetto della domanda di ammissione.

Il titolare dell'impresa dovrà inoltre dichiarare espressamente, già nella domanda di ammissione a Socio, di aver preso conoscenza dello statuto dell'IGLAE, di evitare la concorrenza sleale, di attenersi ai principi dell'etica professionale e di aderire alle eventuali polizze assicurative tipo predisposte dall'IGLAE a garanzia dei lavori eseguiti.

Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio Direttivo previa acquisizione di un parere consultivo vincolante dell'organismo di controllo all'uopo designato e delegato dal Consiglio Direttivo.

Gli oneri derivanti dalla istruttoria per l'Ammissione a Socio sono a carico dell'aspirante Socio.

Non è ammessa alcuna opposizione nei confronti della delibera del Consiglio Direttivo.

Art .6

Durata del rapporto associativo e cause di perdita della qualità di Socio.

L'iscrizione all'IGLAE vale per l'anno solare al quale è riferito il contributo versato.

L'esclusione da Socio dall'Iglae si ha nelle seguenti fattispecie:

- a) mancato pagamento del contributo associativo, ovvero del contributo straordinario entro 30 giorni dalla notifica, a mezzo lettera raccomandata A.R., del verbale dell'assemblea nel quale esso è stato deliberato;
- b) a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, che ha acquisito il parere consultivo dell'organo di controllo esterno designato nel caso di carenza e inosservanza dei requisiti di cui all'art.5 lett.a)
- c) a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, che ha acquisito il parere del Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Socio abbia trasgredito alle regole del presente statuto oppure abbia mantenuto un comportamento contrario ai principi dell'etica professionale.

L'esclusione da Socio non dà diritto alla restituzione del contributo associativo annuo e delle ulteriori eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dalla Assemblea Generale.

Art. 7

Visite di controllo

L'organismo di controllo esterno designato effettua presso i Soci controlli con la periodicità stabilita dal Consiglio Direttivo di intesa con il Comitato Tecnico al fine di verificare la permanenza dei requisiti tecnici già richiesti per l'ammissione a Socio dell'IGLAE.

Gli oneri derivanti da tale attività sono a carico del Socio.

Art. 8
Contributo associativo

I Soci ordinari corrispondono all'Istituto:

- a) il contributo associativo deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- b) Gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci.

In deroga alla previsione della lettera a) i nuovi Soci versano un contributo ridotto del 40% qualora l'iscrizione avvenga nel secondo semestre.

Contributi associativi differenziati sono deliberati dall'Assemblea per le categorie dei Soci corrispondenti e aggregati.

Il contributo associativo, ovvero, il contributo straordinario deve essere versato dai Soci tempestivamente e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Titolo III
ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 9
Elencazione

Sono organi dell'Istituto:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) la Commissione sviluppo;
- 5) il Collegio dei Sindaci;
- 6) il Collegio dei Probiviri;
- 7) il Comitato Tecnico.

Ai componenti degli organi di cui ai nn. 2,4,5,6 e 7 del presente articolo è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Sezione I
L'Assemblea Generale dei Soci

Art. 10
Costituzione

L'Assemblea Generale è costituita dai titolari delle imprese individuali e dai legali rappresentanti delle Società e degli altri Enti che rivestono la qualità di Socio, con il pagamento del contributo associativo.

Il Socio può farsi rappresentare dall'Assemblea da un altro mediante delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci.

Art. 11
Convocazione

L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria una volta all'anno, durante il primo quadrimestre.

L'Assemblea Generale può inoltre essere convocata in via straordinaria dal Presidente, sia di propria iniziativa, sia su richiesta del Consiglio Direttivo, sia su domanda firmata da almeno un terzo dei Soci.

Tanto per le adunanze ordinarie che per quelle straordinarie deve essere spedito avviso di convocazione, a mezzo lettera raccomandata individuale firmata dal Presidente dell'Istituto o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, almeno quindici giorni prima di quello fissato dall'adunanza, salvo casi di urgenza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'Ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Nel caso di modificazioni dello Statuto di cui all'art. 33, l'avviso di convocazione deve riportare per esteso le modificazioni statutarie proposte.

Art. 12
Validità

L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando sia presente più della metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentanti.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in seconda convocazione dopo trascorsa un'ora da quella fissata sull'avviso per la prima convocazione.

Art. 13
Presidenza, Scrutatori, Segretario e verbale dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Istituto o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente: in difetto, la stessa Assemblea provvede alla nomina.

In ogni adunanza, nel cui Ordine del giorno siano previste elezioni, l'Assemblea nomina due scrutatori.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Istituto; in sua assenza, l'Assemblea provvede alla nomina. Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale si redige processo verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea, dagli Scrutatori, ove vi siano, e dal Segretario.

Art. 14
Deliberazioni-Validità

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, salvo il caso in cui sia richiesta dallo Statuto una diversa maggioranza.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Le votazioni riguardanti questioni personali devono sempre farsi per schede segrete; quelle riguardanti nomine devono farsi per schede segrete solo se richiesto dalla maggioranza dei voti presenti o rappresentanti.

Le altre votazioni potranno farsi, a discrezione di chi presiede l'Assemblea, tanto per appello nominale che per alzata di mano.

Art. 15
Attribuzioni

Spettano all'Assemblea Generale le seguenti attribuzioni:

- a) fissare le direttive generali dell'attività dell'Istituto;
- b) integrare e modificare l'elenco delle categorie di lavori nelle quali sono classificati i Soci;
- c) eleggere i sette componenti il Consiglio Direttivo di cui alla lettera a) dell'art. 16, il Collegio dei Sindaci e il Presidente dello stesso, il Collegio dei Probiviri e cinque componenti, la Commissione Sviluppo scelti fra esperti interni o esterni all'Istituto IGLAE nonché ratificare le eventuali cooptazioni di nuovi membri di cui all'art. 16 comma 4);
- d) esaminare ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Istituto;
- f) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura delle quote di iscrizione, del contributo associativo e le relative modalità di riscossione;
- g) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le modalità per la concessione delle garanzie ai committenti;
- h) approvare il Regolamento interno dell'Istituto predisposto dal Consiglio Direttivo.

Sezione II
Il Consiglio Direttivo

Art. 16
Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- a) sette titolari o legali rappresentanti delle Imprese associate nominati dall'Assemblea Generale;
- b) Il Consigliere delegato dalla Commissione Sviluppo;
- c) I coordinatori delle varie Commissioni di specializzazioni in cui si articola il Comitato Tecnico di cui al successivo art. 27;
- d) Un rappresentante di ogni associazione dei fabbricanti dei prodotti utilizzati nelle categorie dei lavori complementari all'edilizia indicate nell'art.36, con le eventuali integrazioni e modifiche di cui all'art.15, lett.b).

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvede a nominare, scegliendo fra i componenti di cui alla lettera a), il Presidente dell'Istituto, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Presidente del Comitato Tecnico, il Consigliere preposto ai Rapporti Interni e, scegliendo tra i titolari o legali rappresentanti delle Imprese associate, quattro componenti la Commissione Sviluppo.

I componenti il Consiglio di cui alla lettera a) b) c) restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del triennio di cui sopra, un membro del Consiglio cessa dalla carica, subentra in suo luogo, per la residua durata del triennio:

-nel caso di componenti di cui alla lettera a) del primo comma, il primo dei non eletti dall'Assemblea o – in assenza di graduatoria tra i non eletti – il Socio cooptato dal Consiglio Direttivo, la cui relativa delibera sarà ratificata dalla successiva Assemblea

-nel caso di componenti di cui alla lettera c) il Socio eletto dalle rispettive assemblee;

-nel caso di componenti di cui alla lettera d) i nuovi rappresentanti designati dalle rispettive associazioni.

Peraltro, nel caso in cui il numero dei Consiglieri da sostituire superi, anche in più riprese nel corso del triennio, la metà più uno dei componenti, si dovrà provvedere al rinnovo totale del Consiglio, ai sensi dell'art. 15.

Art. 17
Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Istituto, almeno una volta ogni tre mesi, ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta non meno di quattro componenti il Consiglio stesso; le riunioni dovranno, di regola, essere tenute presso la sede dell'Istituto in Roma.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto e spedito almeno dieci giorni prima di quello della riunione, a firma del Presidente o di persona dallo stesso delegata; gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora, della riunione e l'Ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta telefonicamente con preavviso di almeno quarantotto ore.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Istituto o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo di cui alle lett. a) e b) dell'art. 16 dello statuto, oltre chi presiede la riunione. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario dell'Istituto o da chi lo sostituisce.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, dietro invito del Presidente dell'Istituto, i Sindaci senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Istituto potrà invitare inoltre i componenti di altri Organi, tutte le volte che lo riterrà necessario o quando devono essere discussi i problemi di interesse specifico degli Organi anzidetti; gli invitati che non siano già componenti il Consiglio non avranno diritto di voto.

Art. 18
Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) nominare tra i sette componenti di cui alla lett. a) dell'art. 16, il Presidente dell'Istituto, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Consigliere preposto ai rapporti interni ed il Presidente del Comitato tecnico;
- b) nominare, scegliendoli tra i titolari o legali rappresentanti delle Imprese associate, i quattro componenti la Commissione Sviluppo;
- c) designare le Associazioni di fabbricanti alle quali rivolgere la richiesta di segnalazione di rappresentanti, ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. d);
- d) deliberare sulle iniziative da assumere per il conseguimento degli scopi dell'istituto e per l'attuazione delle direttive espresse dall'Assemblea;
- e) predisporre e presentare all'Assemblea la relazione annuale, nonché il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- f) esercitare le attribuzioni di cui agli artt. 4, commi 5 e 6, e 31;
- g) proporre all'Assemblea la misura del contributo associativo e le relative modalità di riscossione;
- h) nominare e licenziare il Segretario dell'Istituto, nonché, su proposta dello stesso, il personale degli Uffici;
- i) determinare il trattamento economico di tutto il personale dipendente;
- l) nominare quattro componenti la Commissione Sviluppo;
- m) nominare e revocare i componenti il Comitato Tecnico;
- n) predisporre, con l'ausilio del Comitato Tecnico, ed approvare il testo dei codici per il rilascio delle garanzie, la normativa tecnica e le convenzioni con i fabbricanti di materiali, nonché le eventuali modifiche agli elaborati di che trattasi, dandone comunicazione all'Assemblea Generale immediatamente successiva;
- o) stabilire le modalità per la concessione delle garanzie ai committenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- p) predisporre il Regolamento interno dell'istituto;
- q) predisporre, approvare accordi e sottoscrivere convenzioni con Società di assicurazioni per la stipula da parte dei Soci di polizze R.C. sulle opere degli stessi eseguite;
- r) deliberare, ove occorra, l'istituzione di Delegazioni e di Uffici staccati ai sensi dell'art. 1, designandone gli incaricati;
- s) adottare e/o emettere normative, direttive e codici di pratica nel campo dei lavori complementari ed affini all'edilizia;
- t) concedere l'uso del marchio distintivo alle Imprese associate e revocare l'autorizzazione concessa qualora l'utilizzazione del marchio stesso avvenga in contrasto con gli scopi e le disposizioni dello statuto;
- u) decidere in via definitiva in base ai pareri consultivi espressi dall'organismo di controllo esterno designato ai sensi del quarto comma dell'art.5;
- v) adottare i provvedimenti di esclusione in base ai pareri espressi dagli organi consultivi.

Art.19
Delegazione di poteri

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono ai sensi dell'art. 18, al Presidente dell'Istituto ovvero ad uno o più Consiglieri.

La delega è rilasciata di volta in volta, sempre per un periodo di tempo determinato e per oggetti definiti.

Il Consiglio Direttivo, di norma delega inoltre ad un Comitato Esecutivo di cinque membri, che le eserciterà collegialmente, le attribuzioni di cui alla lett. d), e) dell'art. 18.

Fanno parte del Comitato Esecutivo di cui al comma precedente:

- a) il Presidente dell'Istituto, che lo convoca e ne presiede le riunioni;
- b) il Vice Presidente dell'Istituto preposto ai rapporti esterni (con Enti Pubblici, Committenti, ed Organismi similari), ed alla stampa e propaganda;
- c) il Presidente del Comitato Tecnico, preposto ai problemi tecnici ed ai rapporti con i fabbricanti;
- d) il Tesoriere, preposto ai problemi amministrativi ed ai rapporti con i soci;
- e) il Consigliere preposto ai rapporti interni e con l'A.N.C.E.

Art. 20
Il Presidente dell'Istituto

Il Presidente dell'Istituto è nominato dal Consiglio Direttivo fra i componenti di cui all'art. 16, lett. a), dura in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso ed è rieleggibile. Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) rappresentare legalmente, a tutti gli effetti, l'Istituto di fronte ai Soci e ai terzi, in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
- b) esercitare il diritto di querela e costituirsi parte civile nei reati commessi in danno all'Istituto;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea Generale;
- d) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- e) nominare il Presidente della Commissione Sviluppo scegliendolo fra i nove componenti la Commissione stessa;
- f) sorvegliare in genere l'andamento sociale e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- g) curare la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, con l'ausilio del Tesoriere, e sottoscriverli congiuntamente con lo stesso;
- h) curare lo svolgimento della relazione annuale sull'attività dell'Istituto, da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- i) curare che tutti gli atti dell'Istituto siano compiuti a norma dello statuto;
- l) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;
- m) vigilare su tutti gli atti di amministrazione, sottoscrivendo, congiuntamente con il Tesoriere, i documenti relativi ad ogni atto concernente erogazione di spese, movimenti ed impiego di fondi e connesse operazioni di Banca, a norma dell'art. 31.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo i componenti di altri Organi dell'Istituto, i quali non avranno diritto di voto.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare al Vice Presidente l'esercizio, in tutto o in parte, dei suoi poteri.

Art. 21
Presidente Onorario

L'Assemblea Generale può nominare per acclamazione un Presidente Onorario dell'Istituto.

Art.22
IL Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i componenti di cui all'art. 16, lett. a); dura in carica fino al rinnovo dello stesso ed è rieleggibile.

Egli esercita le attribuzioni demandategli dallo Statuto o delegategli dal Presidente, che coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.23
Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i componenti di cui all'art.16, lett. a), dura in carica fino al rinnovo dello stesso ed è rieleggibile.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Istituto, secondo le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione e ai pagamenti e per ogni atto concernente erogazione di spese, movimento ed impiego di fondi e connesse operazioni di Banca, sottoscrive i relativi documenti congiuntamente con il Presidente dell'Istituto.

Il Tesoriere può delegare al Segretario dell'Istituto gli atti di riscossione e le relative operazioni di versamento nei fondi dell'Istituto ed, altresì, la sottoscrizione degli atti previsti nel precedente comma.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente dell'Istituto nel predisporre gli schemi di bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo e li sottoscrive congiuntamente con il Presidente stesso.

In caso di prolungata assenza od impedimento nel corso del mandato, le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi componenti fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi.

Sezione III Altri Organi dell'Istituto

Art. 24 Commissione Sviluppo-Composizione ed attribuzione

La Commissione Sviluppo, che riferisce al Consiglio Direttivo, ha per scopo la verifica e l'individuazione dei settori verso i quali indirizzare le attività dell'IGLAE, la promozione dell'azione dell'IGLAE verso le imprese edili, la committenza pubblica e privata, i produttori ed il mercato edilizio in genere.

E presieduta e convocata da un consigliere delegato dal Presidente si compone di nove membri di cui cinque eletti dall'Assemblea (art. 15) e quattro nominati dal Consiglio Direttivo (art. 16).

Essa può avvalersi, per specifici temi, della consulenza di persone, fisiche e/o giuridiche esterne all'IGLAE.

Art. 25 Il Collegio dei Sindaci

L'Assemblea nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti; essa designa inoltre il Presidente del Collegio Sindacale, scegliendolo tra i tre Sindaci effettivi.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione dalla carica, ai Sindaci effettivi subentrano i Sindaci supplenti in ordine di età.

I Sindaci possono essere scelti anche al di fuori dei titolari o legali rappresentanti delle imprese associate all'Istituto.

Ai Sindaci è affidata la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

Essi esaminano e sottoscrivono i bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio e compilano un rapporto annuale da comunicarsi al Consiglio Direttivo e da sottoporre all'Assemblea.

Essi hanno la facoltà di esaminare e controllare, sia collegialmente che individualmente, la contabilità e tutti gli atti amministrativi dell'Istituto.

I Sindaci partecipano, dietro invito del Presidente dell'Istituto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo in sede di predisposizione dei bilanci.

Art. 26 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i titolari o legali rappresentanti delle imprese associate o fra i liberi professionisti; la presidenza viene assunta dal componente più anziano di età.

I Probiviri, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermate.

I Probiviri giudicano come arbitri amichevoli compositori e senza formalità di procedura sulle controversie che insorgono tra l'Istituto e le Imprese associate, ovvero tra le Imprese stesse.

Essi esprimono il parere previsto dall'art. 6 lett. c).

Le pronunzie del Collegio dei Probiviri sono appellabili al Consiglio Direttivo che si pronuncia in via definitiva.

Le decisioni sono validamente assunte con la partecipazione di tre componenti il Collegio.

In caso di cessazione della carica, ai componenti effettivi del Collegio dei Probiviri subentrano i componenti supplenti in ordine di età.

Art. 27 Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è un organo consultivo, a disposizione della committenza, dei fabbricanti e dei soci dell'Istituto. Il Comitato è formato da esperti scelti dal Consiglio Direttivo, anche tra i rappresentanti della committenza, dei liberi professionisti e dei fabbricanti di prodotti utilizzati nelle categorie dei lavori complementari all'edilizia indicate all'art. 36, con le eventuali integrazioni e modifiche di cui all'art. 15, lett. b) .

Il Consiglio Direttivo provvede altresì a nominare il Presidente del Comitato Tecnico, scegliendolo fra i componenti di cui all'art. 16, lett.a).

Al Comitato Tecnico demandata la predisposizione della normativa tecnica che dovrà essere sottoposta alla successiva approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

Il Comitato Tecnico può decidere di articolarsi in Commissioni di specializzazione, ognuna delle quali elegge nel proprio ambito un coordinatore che fa parte, di diritto, del Consiglio Direttivo.

Titolo IV Segreteria

Art. 28 Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e provvede, sotto la vigilanza del Presidente, all'organizzazione e alla direzione degli Uffici dell'Istituto.

Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Istituto, senza diritto di voto.

Al Segretario può essere delegata dal Presidente la firma per la corrispondenza ordinaria e la sottoscrizione degli atti previsti nel terzo comma dell'art. 31 e dal Tesoriere per gli atti di riscossione e le relative operazioni di versamento nei fondi dell'Istituto, nonché la sottoscrizione degli atti di cui al terzo comma del citato art.31.

Egli propone al Consiglio Direttivo l'assunzione e il licenziamento del personale degli Uffici, il quale è alle sue dirette dipendenze.

Presso la Segreteria sono conservati i verbali delle riunioni degli Organi dell'Istituto.

Titolo V AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ISTITUTO

Art. 29 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Istituto;
- b) dai contributi associativi di cui all'art. 8;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, finché non siano erogate;

- d) dagli interessi attivi e dalle entrate patrimoniali;
- e) dai contributi straordinari conferiti da Enti e Società interessati all'attività dell'Istituto o con esso convenzionati;
- f) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono introitate dall'Istituto.

Art. 30 Sostenitori

Le Società e gli Enti che contribuiscono al finanziamento dell'Istituto, ai sensi dell'art. 29, lett. e), possono partecipare all'Assemblea Generale con un loro osservatore senza diritto di voto.

Art.31 Spese-Amministrazione del patrimonio sociale

L'Istituto provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli Uffici e per ogni atto e manifestazione volti al raggiungimento degli scopi sociali, mediante prelievi del patrimonio sociale.

All'Amministrazione del patrimonio sociale e alla gestione dei fondi tutti di pertinenza dell'Istituto provvede il Consiglio Direttivo.

I singoli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazione di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca devono essere sottoscritti dal Tesoriere, congiuntamente con il Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di breve durata del Tesoriere o del Presidente, gli stessi possono delegare al Segretario la sottoscrizione degli atti di cui al precedente comma da effettuarsi con firma abbinata rispettivamente al Presidente o al Tesoriere.

Art. 32 Esercizi finanziari- Formazione dei bilanci

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

I bilanci, sia consuntivo che preventivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria non oltre il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci stessi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale Ordinaria.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendimento economico e dello stato patrimoniale; analogamente, quello preventivo deve contenere una sufficientemente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

I bilanci debbono essere corredati da una relazione del Presidente e dei Sindaci sull'andamento della gestione sociale. I Soci possono prendere visione dei bilanci, presso la sede dell'Istituto, nei dieci giorni che precedono l'Assemblea Generale Ordinaria alla quale i bilanci stessi sono sottoposti per l'approvazione.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.33 Modificazioni statutarie

Le eventuali modificazioni al presente statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati all'Assemblea.

In caso di modifiche dello Statuto, il Socio dissenziente, può esercitare il diritto di recesso, notificandolo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni di modifica sono state assunte dall'Assemblea Generale.

Le proposte di modificazione devono essere specificatamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea che dovrà in merito deliberare.

Art.34 Durata dell'Istituto-Scioglimento

L'Istituto è costituito a tempo indeterminato e può essere sciolto solo in seguito a deliberazione dell'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria, e con il voto favorevole di almeno due terzi delle Imprese aderenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale Straordinaria che lo ha deliberato nomina un Comitato di tre liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle attività patrimoniali nette dell'Istituto.

Art. 35
Regolamento interno

Le modalità pratiche di funzionamento dell'Istituto sono disciplinate da un apposito regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36
Categorie di lavori complementari all'edilizia

In sede di prima attuazione del presente Statuto, le categorie di lavori complementari all'edilizia per le quali vengono attuati gli scopi sociali sono le seguenti:

- a) verniciatura ed esecuzione di rivestimenti protettivi nell'industria;
- b) verniciatura, decorazione ed esecuzione di rivestimenti protettivi nell'edilizia civile;
- c) impermeabilizzazioni;
- d) esecuzione di isolamento tecnico, acustico ed antiumido.

